

AMBIENTE

MODIFICHE SOSTANZIALI/NON SOSTANZIALI IN IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI (ART.208)

Destinatari: Gestori di rifiuti autorizzati in via ordinaria (art. 208 del D.lgs. 152/2006)

Si segnala alle aziende interessate che con D.g.r. 13/07/26 - n. XII/6488 sono state approvate le **nuove linee guida** regionali per l'individuazione delle **varianti sostanziali e non sostanziali** negli **impianti di gestione rifiuti autorizzati in via ordinaria** (art. 208 del D.lgs. 152/2006).

Il provvedimento è entrato in vigore il 15/07/26, sostituendo e abrogando le precedenti disposizioni (d.d.G 25/07/11 n. 6907); le nuove disposizioni si applicano alle istanze di varianti di autorizzazioni presentate successivamente al 15/07/26 ma potranno essere applicate anche alle varianti già richieste e non ancora assentite, su richiesta del proponente.

Le linee guida sono rivolte agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208, del d.lgs. n.152/2006, ma possono essere prese come riferimento, per analogia, anche per impianti che operano in procedura semplificata (procedure di cui all'art. 216, nell'ambito di procedimenti soggetti ad AUA) per valutare se le varianti sono sostanziali o non sostanziali, fermo restando quanto disposto dal DPR 59/2013.

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it)

NUOVI CODICI RIFIUTI DA BATTERIE

Destinatari: Gestori di rifiuti che trattano batterie

Regione Lombardia ha pubblicato indicazioni operative per i soggetti autorizzati alla gestione di rifiuti di batterie, in vista del **9 dicembre 2026**, data di applicazione della Dec.(UE) 2025/934, che modifica diversi **codici EER di batterie**.

Le principali casistiche sono:

- **Solo modifica della descrizione del codice EER** → non serve modificare l'autorizzazione.
- **Nuovi codici EER** → occorre presentare una **variante/modifica non sostanziale** dell'autorizzazione.
- **Riclassificazione del codice 16 06 04 da non pericoloso a pericoloso** → variante non sostanziale, salvo impianti autorizzati esclusivamente per rifiuti non pericolosi.
- **Soppressione di codici EER** → generalmente non serve modificare l'autorizzazione, tranne nei casi in cui sia prevista una **transcodifica diretta verso un nuovo codice**.

La nota precisa inoltre che restano fermi gli eventuali adempimenti relativi alla verifica di VIA, qualora l'impianto inizi a gestire rifiuti pericolosi a seguito della riclassificazione, nonché l'aggiornamento delle fidejussioni in funzione della nuova ripartizione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Per quanto riguarda il periodo transitorio, R.L. ritiene che i rifiuti prodotti prima del 09/12/26 possano continuare a essere gestiti con il codice EER attribuito secondo la normativa vigente al momento della produzione; a tal fine, propone che le autorizzazioni consentano la gestione dei codici precedenti fino al 08/12/27, quale periodo massimo di transizione (tale soluzione è una facoltà e non un obbligo), in attesa di eventuali diverse indicazioni statali.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI VIA

Destinatari: Aziende soggette a procedura di VIA

La L.R. 10/07/26, n. 18, (pubblicata sul BURL del 14/07/26) rivede interamente la disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); in particolare:

- abroga integralmente la L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, che disciplinava fino ad oggi la VIA in Lombardia;
- recepisce gli aggiornamenti normativi intervenuti negli ultimi anni (riforme del D.Lgs. 152/2006, PAUR, PNRR, nuovo Codice dei contratti pubblici, ecc.);
- ridefinisce le competenze di Regione, Province, Città Metropolitana di Milano e Comuni;
- conferma che, salvo eccezioni, l'autorità competente per la VIA è quella che approva o autorizza il progetto;
- disciplina:
 - procedura di VIA;
 - verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
 - fase preliminare;
 - definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (*scoping*);
 - monitoraggio ambientale;
 - controlli e sanzioni.

Per il settore rifiuti, la legge interessa tutte le procedure autorizzative di impianti che ricadono negli Allegati A e B (categorie progettuali soggette a VIA o screening), comprese le modifiche e gli ampliamenti degli impianti di trattamento quando superano le soglie previste. Le procedure di VIA continuano quindi ad affiancarsi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

La nuova disciplina sostituisce la L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 per le istanze depositate dopo l'entrata in vigore (29/07/26); gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base della normativa previgente restano salvi e, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni del R.R. 25 marzo 2020, n. 2, in quanto compatibili.

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it)

QUANTITATIVI SOSTANZE PERICOLOSE IN STOCCAGGIO

Destinatari: Gestori di rifiuti

Si porta all'attenzione la sentenza del 09/07/26, (causa C-224/24, resa su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato ordinanza 21/03/24) nella quale la Corte di giustizia Ue ha affermato che "I **limiti fissati nei titoli abilitativi come l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti** o l'autorizzazione integrata ambientale **costituiscono validi indizi della presenza di sostanze pericolose**". Non è stato invece ritenuto sufficiente il sistema di gestione adottato dal gestore per il monitoraggio continuo delle sostanze effettivamente presenti in stabilimento.

Ciò comporta **ricadute significative a livello Seveso** nel calcolo dei quantitativi di sostanze pericolose in stoccaggio.

La Corte si è così discostata dalle conclusioni dell'Avvocato generale del 23/10/25, secondo cui la presenza "prevista" di sostanze pericolose poteva essere valutata anche attraverso i meccanismi di monitoraggio costante predisposti dal gestore. Chiaramente, vanno considerate le circostanze specifiche sia della situazione verificata che della singola configurazione aziendale, in ogni caso è opportuno tenere conto nelle proprie valutazioni di tale conclusione.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

ADEMPIMENTI DIVERSI

REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI IMBALLAGGI (PPWR): NUOVI REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Destinatari: Fabbrikanti, importatori e distributori di imballaggi

Considerando l'entrata in vigore dei primi adempimenti al **12/08/26** del **nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR)**, il CONAI ha diffuso una nota informativa per fornire istruzioni pratiche sulla redazione della dichiarazione di conformità UE, il documento obbligatorio che attesta la conformità ai requisiti applicabili del PPWR. Sul sito CONAI è disponibile la nota illustrativa, affiancata da un vademecum e una serie di approfondimenti video.

Il primo passo è quello di definire che ruolo/i (che variano rispetto a quanto ad oggi si è abituati nell'ambito del circuito CONAI) si ricopre in base alle definizioni del nuovo regolamento, che dipendono, caso per caso dalle modalità di gestione degli imballaggi; a seguito della definizione dei ruoli, derivano i vari adempimenti.

Non si tratta di un adempimento di nostra precisa competenza, tuttavia siamo a disposizione delle aziende, su richiesta, in caso vogliano un supporto per valutare eventuali proprie responsabilità o ruoli relativamente a tale argomento, nonché gli adempimenti relativi.

Riferimento: Alessia Monni (monni@verdeconsulting.it)

RIEPILOGO SCADENZE

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
RENTRI-obbligo FIR digitale	Soggetti obbligati	15/09/2026
ORSO - Compilazione secondo trimestre (apr-giu)	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	30/09/2026